

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO CON DELEGA ALLE RIFORME ISTITUZIONALI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale l'onorevole dott. Federico D'Incà è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, recante, all'articolo 3, la delega al Ministro senza portafoglio on. dott. Federico D'Incà ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza, di verifica, di promozione e attuazione di iniziative, anche normative e ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, e le funzioni a questo attribuite in materia elettorale, nonché, nell' esercizio di tali funzioni, allo studio, al confronto sulle questioni istituzionali, costituzionali e in materia elettorale, di natura sostanziale e procedimentale, anche con riferimento alle istituzioni territoriali:

VISTO che l'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021 dispone che, nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per i rapporti con il Parlamento, lo stesso possa costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, negli ambiti oggetto del decreto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle funzioni sopra citate, il Ministro si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali;

RITENUTO necessario istituire presso gli Uffici del Ministro una commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, composta da qualificati esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione e provenienti da diverse esperienze professionali;

VISTI i curricula vitae e le dichiarazioni rese, ove richieste, aventi ad oggetto l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in relazione alle attività della Commissione;

Joln 1

DECRETA

Articolo 1 (Istituzione e composizione della Commissione)

- 1. Presso gli Uffici del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega alle riforme istituzionali, è istituita, per la durata del mandato governativo, una Commissione con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto.
- 2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega alle riforme istituzionali, ed è così composta:
 - 1) Prof. Franço Bassanini, con funzioni di Coordinatore;

2) Prof.ssa Adriana Apostoli; オルローき RESCIA

3) Prof. Gian Carlo Blangiardo;

4) Cons. Cristina De Cesare; CONS, PARLAMENTARÉ

5) Cons. Paolo Donzelli;

6) Prof. Paolo Feltrin;

7) Dott.ssa Alessandra Ferrara;

8) Dott. Antonio Floridia; bir Ric Toscomo

9) Prof.ssa Elisabetta Lamarque; 🗸

10) Prof. Leonardo Morlino;

11) Pref. Fabrizio Orano;

- 12) Capo di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento;
- 13) Capo del Settore legislativo del Ministro per i rapporti con il Parlamento;
- 14) Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 15) Cons. Silvia Paparo, con funzioni di Segretario.
- 3. Ai lavori della Commissione possono partecipare i componenti degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. La Commissione si può altresì avvalere della collaborazione di esperti della materia oggetto della Commissione.
- 4. Il supporto tecnico e amministrativo alle attività della Commissione è assicurato dagli uffici del Dipartimento per le riforme istituzionali e dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Articolo 2 (Compiti e modalità di funzionamento)

- 1. Nell'ambito dei compiti di studio e consulenza, di analisi, la Commissione formula pareri e proposte, anche di carattere normativo.
- 2. Entro il 31 marzo 2022, la Commissione predispone una prima relazione sull'attività svolta e sulle proposte elaborate.
- 3. I membri della Commissione possono partecipare ai lavori anche da remoto.
- 4. In relazione ai temi oggetto delle riunioni, la Commissione può chiedere contributi e proposte, anche mediante audizioni, a rappresentanti di organi centrali dello Stato, di Autorità indipendenti, di Regioni, di autonomie locali nonché ad esperti della materia.

4

Articolo 3 (Disposizioni finali)

- 1. La partecipazione alla Commissione di cui al presente decreto non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.
- 2. Ai componenti della Commissione, non residenti nel comune di Roma, è riconosciuto, su richiesta, esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ai lavori della Commissione. I relativi oneri gravano sul capitolo 339 del centro di costo 5 Riforme Istituzionali del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 3. Il presente decreto è comunicato ai componenti della Commissione a cura del Dipartimento per le riforme istituzionali.
- 4. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le riforme istituzionali

Roma, 2 2 DIC, 2021.

Il Ministro Federico D'Incà

AND THE STATE OF T

D. n. Moliui